

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 2009

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3730).

(GU n. 23 del 29-1-2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista il decreto-legge 7 settembre 2001 , n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Vista il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Vista il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

Vista il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Vista il decreto-legge del 6 novembre 2008, n. 172 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 e n. 3716 del 2008;

Vista il Piano straordinario di messa in sicurezza degli impianti di trattamento e selezione dei rifiuti elaborato in data 29 dicembre 2009;

Ravvisata la necessita' di garantire, con il massimo rispetto della tutela ambientale, l'utilizzazione dei siti e delle aree di stoccaggio dei rifiuti, di cui al comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008;

Visto il comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti nella regione Campania;

Visto il comma 2 dell'art. 2-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, inserito in sede di conversione, che prevede che l'attuazione della disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, sia sottoposta all'autorizzazione comunitaria;

Sentito l'Ufficio comunicazione, affari giuridici e protezione civile della Commissione europea - DG Ambiente-Commissione Europea, per il tramite del Dipartimento delle politiche comunitarie, il quale ritiene che la formulazione del comma 2 dell'art. 2-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 non sia pertinente e risulti pertanto del tutto irrealizzabile, in quanto, il diritto comunitario non prevede alcuna forma di autorizzazione in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti;

Ravvisata la necessita' di assicurare il regolare svolgimento di tutte le misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, onde scongiurare la paralisi delle attivita' relative al ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle in materia di stoccaggio e deposito temporaneo dei medesimi;

Visto il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369 del 13 agosto 2004;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. Nelle more dell'attuazione del Piano di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 e' prorogata, fino al termine dello stato di emergenza, l'autorizzazione al funzionamento degli impianti di trattamento e selezione dei rifiuti di cui alla disposizione citata, assicurando le misure straordinarie di presidio e tutela dei luoghi di lavoro di cui all'art. 1, comma 2 della citata ordinanza.

2. In relazione al perdurare dello stato di emergenza per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 si applica anche ai siti ed alle aree gestiti dai Commissari ad acta, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008, nelle more della redazione del Piano straordinario complessivo di messa in sicurezza elaborato dalla Missione sicurezza, da attuarsi da parte della Missione tecnico operativa.

Art. 2.

1. Allo scopo di garantire la regolare prosecuzione di tutte le azioni straordinarie necessarie per fronteggiare il contesto emergenziale dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della regione Campania onde scongiurare la paralisi dell'intero ciclo dei rifiuti ed al fine di consentire lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, di cui ai codici CER citati nel comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 ed il deposito temporaneo di essi presso qualsiasi area, nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti nella medesima regione, si continua a provvedere anche in deroga a quanto disposto dall'art. 2-ter, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

Art. 3.

1. Al fine di garantire la più ampia informazione nei confronti della popolazione relativamente all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione nel comune di Acerra, e' istituito un Osservatorio ambientale composto da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante della Regione Campania, un rappresentante della Provincia di Napoli, un rappresentante del Comune di Acerra, un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania - ARPAC, un rappresentante dell'ASL territorialmente competente, un esperto epidemiologo locale. Con provvedimento del Sottosegretario di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si provvede alla costituzione dell'Osservatorio ambientale ed alla definizione delle relative modalità organizzative e di funzionamento.

2. Il comma 5, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369 del 13 agosto 2004 e' soppresso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2009

Il Presidente: Berlusconi